



# RATIO

## Agenti e Intermediari

Periodico per la gestione fiscale e amministrativa dei rapporti di intermediazione commerciale

**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinatore scientifico**  
Paolo Bisi

**Coordinatore di redazione**  
Alessandro Pratesi

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,  
Paolo Bisi, Elena Fracassi,  
Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,  
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,  
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,  
M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corghi,  
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,  
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,  
P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
C. Pollet, R.A. Rizzi,  
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,  
L. Sorgato, M. Taurino,  
E. Valcarenghi, L. Vannoni,  
F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**  
P. Bisi, L. Durante, P. Piazzola (Usarci  
Mantova), L. Reina, A. Romano,  
A. Sica, E. Tugnoli

**Collaborazioni**  
Unione Sindacati Agenti e  
Rappresentanti Commercio Italiani  
(USARCI)

**Stampa**  
Il periodico è disponibile ON LINE  
sul sito: WWW.RATIO.IT

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori  
della Comunicazione n. 3575  
Autorizzazione del Tribunale  
di Mantova n. 6/2008  
Periodico mensile on line

Chiuso il 10.03.2025

## Sommario 3/2025

<b>Opinione</b>	- Gestione dello sconto: cambiare mentalità per proteggere il valore	<b>3</b>
-----------------	--	----------

## Imposte e tasse

<b>Imposte dirette</b>	- 770 semplificato mensile	<b>4</b>
<b>Iva</b>	- Versamento Iva minimo	<b>6</b>
<b>Accertamento</b>	- Certificazione Unica per somme corrisposte all'agente	<b>8</b>
	- Esonero Certificazione Unica per minimi e forfetari	<b>12</b>

## Contrattualistica

<b>Elementi contrattuali</b>	- Variazione della zona per l'agente di commercio	<b>14</b>
	- Agente senza contratto stipulato per iscritto e diritto alle retribuzioni	<b>18</b>
<b>Clausole e modelli</b>	- Accordi di segretezza nel rapporto di agenzia	<b>21</b>

## Previdenza

<b>Enasarco</b>	- Contributi Enasarco 2025	<b>24</b>
	- Come versare il contributo Firr anno 2024	<b>28</b>
<b>Inps</b>	- Contributi I.V.S. 2025	<b>30</b>

## Contabilità

<b>Scritture contabili</b>	- Contabilizzazione mobili e arredi d'ufficio dell'agente	<b>32</b>
<b>Bilancio</b>	- Approvazione e deposito del bilancio	<b>34</b>

## Rubriche

<b>Giurisprudenza</b>	- Rassegna giurisprudenziale	<b>38</b>
-----------------------	------------------------------	-----------

# AGENTE SENZA CONTRATTO STIPULATO PER ISCRITTO E DIRITTO ALLE RETRIBUZIONI

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PROVA SCRITTA DEL CONTRATTO DI AGENZIA

*Artt. 1742, c. 2 c.c. - Art. 1750 c.c. - Art. 2725, c.c. - Art. 2, c. 4 AEC Commercio 16.02.2009  
Cass. Civile, sent. 6.07.2015, n. 13822 - Cass. civile, Sez. II, sent. 16.03.2015, n. 5165  
App. Milano, sent. 18.05.2023, n. 532*

Il contratto di agenzia va provato per iscritto e non può essere desunto da documentazione varia contenente non già lo scambio esplicito di consenso negoziale ma comunicazioni di altra natura, quali riepiloghi di pagamenti, provvigioni ed estratti conto. In tali termini si esprime la Giurisprudenza di legittimità che esclude altresì la prova per mezzo di testimoni, o per mezzo di presunzioni. Tuttavia, l'impossibilità di provare il contratto di agenzia non esclude la rilevanza giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ma, solamente, impedisce che questo possa essere qualificato in termini di agenzia commerciale.

### SCHEMA DI SINTESI

<b>CODICE CIVILE</b>	⇒	Il contratto di agenzia va provato per iscritto.
<b>ORIENTAMENTO CASSAZIONE</b>	⇒	<p><b>Forma contrattuale</b></p> <p>⇒ Unanime giurisprudenza interpreta il requisito della forma contrattuale con un rigore tale da rendere molto labile il confine con la forma scritta “<i>ad substantiam</i>”, richiesta per la validità del contratto.</p> <p>⇒ In assenza di una dichiarazione confessoria le parti non possono dare prova dell'esistenza di un rapporto di agenzia, nonostante il suo effettivo svolgimento nei fatti.</p>
	⇒	<p><b>Prova documentale</b></p> <p>⇒ L'unica prova documentale idonea ad accertare l'esistenza del rapporto in assenza di un contratto scritto sarebbe costituita da corrispondenza contenente “uno scambio esplicito di un consenso negoziale”.</p> <p>⇒ Non rilevano comunicazioni di altra natura (informazioni o modifiche societarie, riepiloghi di pagamenti e di provvigioni ed estratti conto).</p>
	⇒	<p><b>Diritto alla provvigione</b></p> <p>⇒ La mancanza del contratto scritto non esclude il diritto dell'agente al corrispettivo dovuto per la sua opera.</p> <p>⇒ Le possibilità concrete di ottenere il pagamento di quanto dovuto sono strettamente collegate all'impostazione della domanda giudiziale che, in via principale o subordinata, dovrà comunque essere volta all'accertamento di un contratto atipico, sia esso di procacciamento d'affari o di altro genere.</p>
<b>TESI CORTE D'APPELLO MILANO</b>	⇒	<p><b>Principio</b></p> <p>⇒ Il giudice può convincersi dell'esistenza di un contratto di agenzia anche sulla base di documentazione che attesti l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo per la promozione di affari e che non documenti necessariamente uno “scambio di consensi”, ma anche l'effettiva esecuzione del contratto e la sua modalità.</p>
	⇒	<p><b>Prove</b></p> <p>⇒ La documentazione probatoria può consistere anche negli ordini scritti trasmessi con continuità dall'agente al preponente o nelle comunicazioni da cui emerge l'incarico di seguire i clienti.</p>

## PROVA SCRITTA DEL CONTRATTO DI AGENZIA

NORMATIVA  
E GIURISPRUDENZA  
DI LEGITTIMITÀ• **Riqualificazione**

Art. 147,  
c. 2 c.c.

- Il contratto deve essere provato per iscritto.
- Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.

• Tale diritto è irrinunciabile

• **Orientamenti del Supremo Collegio**

- Eccetto il caso in cui l'agente abbia smarrito senza sua colpa il contratto, il rapporto di agenzia non può essere provato per mezzo di riscontri documentali diversi dallo scambio diretto della volontà di stipulare un contratto di agenzia.

• "...La forma del contratto di agenzia, prescritta *"ad probationem"* e non per la validità del contratto, è inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni, essendo ammissibili la confessione e il giuramento..."

• Riqualificazione rapporto negoziale

- L'impossibilità di provare per iscritto il contratto di agenzia non esclude la rilevanza giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ma, solamente, impedisce che questo possa essere qualificato in termini di agenzia commerciale.
- Sarà quindi possibile fare accertare la sussistenza nel caso di specie di un contratto atipico, specificamente un contratto di procacciamento d'affari, e richiedere il pagamento delle prestazioni che, per estensione analogica, sarà possibile applicare dal contratto di agenzia al contratto di procacciamento.

Cass.  
n. 5165/2015

- "Non possono assumere valore probatorio per la prova del contratto di agenzia i documenti prodotti, trattandosi non del contratto stipulato bensì di estratti provvigionali o fatture o meri elenchi clienti, da cui non possono trarsi elementi circa la conclusione di un contratto di agenzia, tanto più che essi nulla dicono in ordine alla promozione stabile di affari da parte del ricorrente e alla conclusione dei contratti asseritamente promossi, e sono compatibili con una mera collaborazione per la vendita di prodotti con soggetti già clienti dell'azienda, come asserito dalla convenuta..."

Cass.  
n. 13822/2015

"Il requisito di scrittura ... non può essere tratto da documentazione varia contenente non già lo scambio esplicito di un consenso negoziale, ma comunicazioni di altra natura (informazioni o modifiche societarie, riepiloghi di pagamenti e di provvigioni ed estratti conto ...)".

Cass.  
n. 1657/2017

ASPETTI OPERATIVI

- **Art. 2, c. 4 AEC Commercio**
  - Meno rigide appaiono le prescrizioni contenute negli Accordi Economici Collettivi che forniscono un'interpretazione ampia ritenendo assolto l'onere quando il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto individuale non è manifestato in un unico scritto contenente le firme di entrambi i contraenti, ma può evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi.
  
- **Giurisprudenza di merito**
  - In tema di contratto di agenzia, la necessità prevista dall'art. 1742 c.c. della prova scritta del contratto di agenzia va letta congiuntamente all'assenza di forme particolari o ad substantiam per la stipula del relativo contratto.
  - Per il contratto di agenzia, la forma scritta è espressamente prevista ex art. 1742, c. 2 c.c. solo ad probationem tantum; in tal caso, dunque, l'unica conseguenza dell'inosservanza della forma stabilita è il divieto della prova testimoniale (art. 2725, c. 1 c.c.) e di quella presuntiva (art. 2729, c. 2 c.c.).
  - La mancanza di un contratto scritto, non preclude dunque l'indagine sull'esistenza e sulla natura del rapporto intercorso quale agenzia, ma comporta che tale accertamento debba svolgersi sulla base della documentazione prodotta in atti dalle parti in causa....”

Corte d'appello di Milano sent. 18.05.2023, n. 532
  
- **Tesi dottrina**
  - Al fine di dimostrare l'esistenza di un contratto d'agenzia punto focale della questione risiede nell'attività e nella modalità in cui viene svolta.
  - L'agenzia è l'attività di promozione stabile di un soggetto in favore di un altro. La “promozione stabile” rappresenterebbe la chiave di volta: se un soggetto promuove il prodotto di un'azienda in maniera stabile, ripetuta e continuativa nel tempo, è un agente.
    - Se invece lo fa solo episodicamente e occasionalmente, sarebbe un procacciatore di affari.
  - L'agente potrà ottenere il pagamento di un'indennità di mancato preavviso, qualora la cessazione del contratto sia avvenuta a iniziativa del proponente; ciò naturalmente se possa dimostrare un rapporto continuativo di apprezzabile durata.
  - Secondo questa linea interpretativa, confutata fino a oggi dalla Corte di Cassazione, un contratto orale manterrebbe le stesse tutele del contratto per iscritto.
  - Di conseguenza, all'accordo verbale andrebbero applicati tutti i parametri di legge di un contratto stipulato per iscritto, a condizione che in contenzioso l'agente produca prove documentali (quali corrispondenza, campionari, fatture, copie degli ordini ed estratto conto provvigionale) del rapporto intercorso e della sua natura.

A cura di:



## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ESEMPI PRATICI

# COME VERSARE IL CONTRIBUTO FIRR ANNO 2024

Art. 10, cap. 1) AEC Industria 30.07.2014

Art. 13, cap. 1) AEC Commercio (testo unico 16.02.2009 integrato con le modifiche del 1.04.2010 e 29.03.2017)

Il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (Firr) è costituito dalle somme che vengono accantonate presso l'Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti. Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all'agente le relative cifre accantonate. Il versamento del Firr deve essere effettuato annualmente entro il 31.03 dell'anno successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui il mandato di un agente cessi nell'anno solare ancora in corso, la quota Firr relativa a quell'anno deve essere liquidata dall'azienda mandante direttamente all'agente. Dal 1.01.2024 la richiesta di liquidazione è in capo all'agente, mentre per la ditta preponente sussisterà solo l'obbligo di comunicazione della cessazione del mandato, mediante compilazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Nella richiesta di liquidazione del Firr, l'agente dovrà allegare copia del contratto di agenzia cessato da trasmettere entro 30 giorni dalla domanda all'indirizzo Pec: [gestioneseperatafirr@pec.enasarco.it](mailto:gestioneseperatafirr@pec.enasarco.it). In assenza del contratto andrà inviato il modello P04.1-M10 disponibile sul sito istituzionale della Fondazione, debitamente compilato in tutti i campi e sottoscritto, cui si dovrà allegare copia di documento valido di identità del dichiarante. In caso di mancato ricevimento della documentazione la domanda di liquidazione Firr verrà respinta.

## SCHEMA DI SINTESI

<b>BASE DI COMPUTO</b>	<p>⇒ La somma Firr da versare è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli Accordi Economici Collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l'obbligo di accantonamento al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto gestito dalla Fondazione Enasarco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'indennità è computata su:           <ul style="list-style-type: none"> <li>.. tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto, compresi rimborsi spese, premi, ecc.;</li> <li>.. somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente, anche se le stesse non siano ancora state pagate.</li> </ul> </li> <li>• L'importo del contributo viene calcolato tenendo conto dei seguenti aspetti:           <ul style="list-style-type: none"> <li>.. importo totale delle provvigioni (e altre somme) liquidate nell'anno solare precedente;</li> <li>.. tipologia di mandato (monomandatario o plurimandatario);</li> <li>.. numero di mesi di durata del mandato;</li> <li>.. le aliquote Firr in vigore.</li> </ul> </li> </ul>
<b>BENEFICIARI</b>	<p>⇒ Il contributo è dovuto per tutti gli agenti e rappresentanti, compresi quelli che operano in forma di società di persone e società di capitali.</p>
<b>DISTINTA ONLINE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nella propria area riservata, la ditta mandante compila la distinta online, in automatico compariranno le provvigioni totali dei propri agenti, dichiarate nelle distinte previdenziali durante l'arco dell'anno. Sono, invece, esclusi gli importi eventualmente indicati nelle distinte integrative "G14 online".</li> <li>• Tali somme possono essere modificate in caso di necessità, sulla base della somma provvigionale risultante il sistema calcola il contributo dovuto.</li> </ul>
<b>PAGAMENTO ENTRO IL 31.03.2025</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per il versamento si può scegliere tra:           <ul style="list-style-type: none"> <li>.. PagoPa pagamento standard e automatico proposto dal sistema;</li> <li>.. Addebito su c/c bancario (mandato Sepa).</li> </ul> </li> </ul>
<b>CESSAZIONE</b>	<p>⇒ L'obbligo di accantonamento e versamento all'Enasarco cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia, in tal caso, il contributo Firr relativo all'anno della cessazione del mandato, deve essere liquidato all'agente direttamente dalla ditta mandante.</p>
<b>CESSAZIONE MANDATO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro i 30 giorni successivi alla chiusura di un mandato di agenzia, la ditta mandante deve darne comunicazione alla Fondazione Enasarco. Nell'indicare la data di cessazione del mandato, la ditta deve tenere conto dell'eventuale preavviso, quindi va inserito l'ultimo giorno di effettiva collaborazione.</li> <li>• La chiusura del mandato deve essere comunicata tramite l'area riservata inEnasarco, selezionando tra i mandati attivi l'agente interessato e cliccando su "chiudi mandato". Contestualmente l'agente riceverà una notifica di avvenuta chiusura e potrà richiedere la liquidazione delle somme Firr tramite la propria area riservata.</li> </ul>
<b>CESSAZIONE IN CORSO D'ANNO</b>	<p>⇒ Quando il rapporto di agenzia inizia o cessa in corso d'anno, gli scaglioni sono ridotti in proporzione ai mesi effettivi di durata del rapporto nell'anno solare stesso (<b>perché sia considerato un mese intero basta che il mandato copra anche solo un giorno del mese stesso</b>).</p>

## ESEMPI PRATICI

SCAGLIONI  
E ALIQUOTE

- Gli scaglioni da utilizzare per il calcolo dei contributi sono i seguenti:

Agenti plurimandatari		
Aliquota	Quota provvigione da	Fino a
4%	€ 0,00	€ 6.200,00
2%	€ 6.200,01	€ 9.300,00
1%	€ 9.300,01	In poi

  

Agenti monomandatari		
Aliquota	Quota provvigione da	Fino a
4%	€ 0,00	€ 12.400,00
2%	€ 12.400,01	€ 18.600,00
1%	€ 18.600,01	In poi

- Gli esempi di seguito riportati chiariscono la differenza tra il calcolo effettuato sull'intero anno e il calcolo effettuato su un periodo inferiore ai 12 mesi per tipologia di plurimandatario e monomandatario.

## Esempio n. 1

## Calcolo FIRR agenti e rappresentanti plurimandatari con 8 mesi lavorati

FIRR Scaglioni	Aliquota	FIRR riformulato	Aliquota	FIRR di competenza
€ 6.200,00	4%	€ 4.133,33	4%	€ 165,33
€ 6.200,01	2%	€ 4.133,34	2%	€ 41,33
€ 9.300,00		€ 6.200,00		
€ 9.300,01	1%	€ 6.200,01	1%	€ 867,71
<b>Mesi lavorati nell'anno</b>	<b>8</b>			
<b>Provvigioni percepite</b>	<b>€ 92.971,00</b>		<b>FIRR anno 2024</b>	<b>€ 1.074,38</b>

## Esempio n. 2

## Calcolo FIRR agenti e rappresentanti plurimandatari con 12 mesi lavorati

FIRR Scaglioni	Aliquota	FIRR riformulato	Aliquota	FIRR di competenza
€ 6.200,00	4%	€ 6.200,00	4%	€ 248,00
€ 6.200,01	2%	€ 6.200,01	2%	€ 62,00
€ 9.300,00		€ 9.300,00		
€ 9.300,01	1%	€ 9.300,01	1%	€ 836,71
<b>Mesi lavorati nell'anno</b>	<b>12</b>			
<b>Provvigioni percepite</b>	<b>€ 92.971,00</b>		<b>FIRR anno 2024</b>	<b>€ 1.146,71</b>

## Esempio n. 3

## Calcolo FIRR agenti e rappresentanti monomandatari con 8 mesi lavorati

FIRR Scaglioni	Aliquota	FIRR riformulato	Aliquota	FIRR di competenza
€ 12.400,00	4%	€ 8.266,67	4%	€ 330,67
€ 12.400,01	2%	€ 8.266,67	2%	€ 82,67
€ 18.600,00		€ 12.400,00		
€ 18.600,01	1%	€ 12.400,01	1%	€ 805,71
<b>Mesi lavorati nell'anno</b>	<b>8</b>			
<b>Provvigioni percepite</b>	<b>€ 92.971,00</b>		<b>FIRR anno 2024</b>	<b>€ 1.219,04</b>

## Esempio n. 4

## Calcolo FIRR agenti e rappresentanti monomandatari con 12 mesi lavorati

FIRR Scaglioni	Aliquota	FIRR riformulato	Aliquota	FIRR di competenza
€ 12.400,00	4%	€ 12.400,00	4%	€ 496,00
€ 12.400,01	2%	€ 12.400,01	2%	€ 124,00
€ 18.600,00		€ 18.600,00		
€ 18.600,01	1%	€ 18.600,01	1%	€ 743,71
<b>Mesi lavorati nell'anno</b>	<b>12</b>			
<b>Provvigioni percepite</b>	<b>€ 92.971,00</b>		<b>FIRR anno 2024</b>	<b>€ 1.363,71</b>